



**Camera di Commercio
Macerata**

**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
M A C E R A T A**

**RACCOLTA PROVINCIALE
DEGLI USI**

2013

La presente Raccolta degli usi
accertati ai sensi di legge,
valevole per il decennio 2005 - 2015,
è stata approvata dalla Giunta camerale
con deliberazione n. 159 del 26/11/2013

Presentazione

La Camera di Commercio di Macerata, nell'ambito delle più generali funzioni di "Regolazione del mercato" riconosciute al sistema camerale dalla legge 580/1993 e perseguendo il proprio fine istituzionale di ausilio e supporto per il sistema delle imprese, si è impegnata ad esercitare una funzione di controllo sul regolare svolgimento delle attività produttive locali per garantire uno sviluppo equilibrato del sistema economico, a tutela sia dei consumatori che di coloro che operano correttamente sul mercato.

E' in tale contesto e per tali fini che è stata realizzata la nuova **Raccolta Provinciale degli Usi e Consuetudini** della Provincia di Macerata.

Si è trattato di un complesso e qualificato lavoro, che ha preso in esame il decennio 2005 - 2015, svolto dall'apposita Commissione Provinciale la quale si è avvalsa del prezioso apporto di tre Comitati Tecnici composti da esperti nelle diverse materie oggetto di revisione.

E' stato preciso intendimento della Commissione Provinciale esaminare attentamente ogni singolo uso al fine di valutare l'effettiva sussistenza, le eventuali modifiche del contenuto e la corretta formulazione degli stessi.

A conclusione dei lavori sento il dovere di esprimere i più vivi ringraziamenti al Dott. Giovanni M. Manzoni, Presidente della Commissione Provinciale, al Dott. Enrico Pannaggi, Vice Presidente e a tutti i componenti della stessa, nonché a tutti i componenti dei Comitati tecnici per la preziosa collaborazione prestata.

Un ulteriore ringraziamento al Dirigente del Settore Dott.ssa Maria Leonori, al Responsabile di Area, Dott.ssa Claudia Guzzini, al P.A. Anselmo Tomassucci, Segretario della Commissione e alla Dott.ssa Loretta Zanconi, i quali con competenza e professionalità hanno curato le complesse operazioni di revisione.

Il Presidente Dott. Giuliano Bianchi

Commissione provinciale per la revisione degli usi della provincia di Macerata

Elenco dei componenti:

Presidente	Dott. Giovanni M. Manzoni
Vice Presidente	Dott. Enrico Pannaggi
P.A. Ugo Maresi	Componente per le categorie agricole
P.A. Mario Failla	Componente per le categorie agricole
Sig. Pietro Orazi	Componente per le categorie artigiane
Sig. Luciano Ramadori	Componente per le categorie artigiane
Sig.ra Elisabetta Cristallini	Componente per le categorie industriali
Sig.ra Naida Costantini	Componente per le categorie industriali
Rag. Rodolfo Gentili	Componente per le categorie commerciali
Sig.ra Lucia Biagioli	Componente per le categorie commerciali
Sig. Aldo Ludovici	Componente per le categorie commerciali
Sig. Luciano Compagnucci	Componente per le categorie commerciali
Dott. Giorgio Gelatini	Esperto in materie bancarie
Prof. Luca Barchiesi	Esperto giuridico
Prof. Antonio Flamini	Esperto giuridico - sostituito dal
Prof. Francesco Rizzo	
Avv. Diomede Pantaleoni	Componente in rappresentanza dei consumatori
P.A. Anselmo Tomassucci	Segretario
Dott.ssa Loretta Zanconi	Segretario supplente

Comitati tecnici

Elenco dei componenti

1 - Comitato tecnico per il settore primario

Comunioni tacite familiari

Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici

Compravendita di prodotti della zootecnia, dell'agricoltura, della silvicoltura, della caccia e della pesca

Altri usi (Usi marittimi)

Gelatini Giorgio	Presidente
Costantini Naida	Componente
Ludovici Aldo	Componente
Ramadori Luciano	Componente
Tomassucci Anselmo	Segretario
Zanconi Loretta	Segretario supplente

2 - Comitato tecnico per il settore secondario

Compravendita dei prodotti delle industrie: estrattive, alimentari, del tabacco, tessili, dell'abbigliamento e arredamento, del legno, della carta, poligrafiche, fotofonocinematografiche, metallurgiche, meccaniche, della trasformazione dei minerali non metalliferi, chimiche, della gomma elastica, varie (lampade, cavi elettrici, strumenti musicali, stracci)

Maresi Ugo	Presidente
Compagnucci Luciano	Componente
Gentili Rodolfo	Componente
Rizzo Francesco	Componente
Tomassucci Anselmo	Segretario
Zanconi Loretta	Segretario supplente

3 - Comitato tecnico per il settore terziario

Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere

Compravendita e locazione di immobili urbani

Credito, assicurazioni, borse valori

Altri usi: Prestazioni varie d'opera e servizi (lavanderia, tintoria, stampa e finissaggio tessuti, tinteggiatura di stanze, verniciatura di infissi, ecc.); Usi nei trasporti terrestri e aerei; Usi nella cinematografia

Barchiesi Luca	Presidente
Cristallini Elisabetta	Componente
Failla Mario	Componente
Orazi Pietro	Componente
Tomassucci Anselmo	Segretario
Zanconi Loretta	Segretario supplente

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

CAPITOLO I – Contrattazione in genere

Capo I – Qualifiche e denominazioni (*)

Capo II – Clausole principali (*)

Capo III – Mediazione in genere

1 – Provvigione e spese

La provvigione dovuta al mediatore è comprensiva delle spese all'uopo sostenute.

Non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese sostenute quando l'affare non viene concluso ad eccezione di quelle che siano state autorizzate e debitamente documentate.

2 – Pluralità di mediatori (Art. 1758 C.C.)

Se nell'affare sono intervenuti due o più mediatori di affari la provvigione viene ripartita fra loro in parti uguali salva la diversa

* Non sono stati accertati usi

suddivisione proporzionata all'attività che la parte interessata ha l'onere di dimostrare.

3 – Forma del contratto e provvigione

Quando la legge richiede per la validità di un contratto la forma scritta, la provvigione al mediatore è dovuta soltanto dopo la conclusione dell'affare (proposta d'acquisto accettata o sottoscrizione del compromesso o in assenza di queste, l'atto pubblico) per effetto del suo intervento.

4 – Provvigione nella permuta di immobili

In caso di permuta di immobili la provvigione per il mediatore è dovuta nella misura complessiva del 5%, calcolata sull'immobile di maggior valore, di cui il 2,5% a carico di ciascuna parte.

Capo IV – Contratto di agenzia (*)

Capo V – Provvigioni e sconti (*)

Capo VI – Termini (*)

Capo VII – Contratti in fiera e in borsa merci (*)

* Non sono stati accertati usi

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

CAPITOLO I – COMUNIONE TACITA FAMILIARE NELL’ESERCIZIO DELL’AGRICOLTURA

Capo I – Generalità

1 – Soggetti (Art. 230 bis C.C.)

La comunione tacita familiare è costituita da conviventi legati da vincoli di parentela, naturale od acquisita, e di affinità (partecipanti).

2 – Attività lavorativa

Nella comunione tacita familiare il lavoro viene esercitato come in una azienda comune, da ciascun partecipante secondo le proprie capacità e possibilità.

3 – Lavoro extra – aziendale

L’utile derivante da lavoro svolto temporaneamente da un partecipante fuori dell’azienda è versato alla comunione, al netto delle spese sostenute.

La comunione elargisce a detto partecipante una “regalia” ⁽¹⁾ comprensiva delle spese sostenute.

Se il lavoro non è temporaneo, il partecipante continua a far parte della comunione qualora corrisponda alla stessa l’intero utile da esso derivante, al netto delle spese sostenute.

4 – Utili e perdite

La comunione degli utili e delle perdite si estende a tutti gli acquisti fatti a qualsiasi titolo con i beni della comunione.

¹ Vedi dizionario in appendice

Capo II – Organizzazione

1 – Capo della comunione

Il capo della comunione tacita familiare e la coadiuvante – un tempo definiti vergaro e vergara – vengono designati di comune accordo dai partecipanti nell’ambito della stessa famiglia.

2 – Poteri del capo della comunione tacita familiare

Nell’interesse della comunione, il capo della comunione tacita familiare ne amministra i beni e coordina l’attività dei partecipanti.

3 – Rappresentanza

Nei rapporti con i terzi egli rappresenta, ad ogni effetto, la comunione tacita familiare.

4 – Poteri della coadiuvante

Per l’amministrazione degli animali di bassa corte e per le necessità della casa, rendendo conto della propria attività al capo della comunione tacita familiare, viene nominata una coadiuvante analogamente alle modalità di cui al punto 1.

5 – Rendiconto

Il rendiconto viene fatto dal capo della comunione tacita familiare periodicamente e, comunque, una volta all’anno.

Capo III – Patrimonio e sua divisione

1 – Patrimonio della comunione

Il patrimonio della comunione tacita familiare si considera costituito da:

- a) capitale vecchio;
- b) capitale nuovo;

c) frutto pendente.

2 – *Capitale vecchio* ⁽¹⁾

Il capitale vecchio è formato da tutto quanto esisteva al momento della costituzione della comunione.

Nei confronti dei figli, è costituito dal complesso dei beni esistenti anteriormente al compimento del quindicesimo anno d'età del primo nato da uno dei partecipanti originari, salvo per coloro che continuano negli studi, compresi gli studi universitari, i quali entrano al completamento degli stessi.

3 – *Presunzione per il capitale vecchio*

Qualora non sia possibile accertare il capitale vecchio nel modo indicato nel numero precedente, si presume che esso sia uguale al 50% del capitale esistente al momento della divisione, al netto del frutto pendente.

4 – *Maggiorazione del capitale vecchio*

Il capitale vecchio, determinato in uno dei modi di cui ai numeri 2 e 3, viene poi maggiorato dal 10% al 15% dell'importo del capitale nuovo, in relazione alla durata della comunione e alla consistenza dello stesso capitale vecchio.

La percentuale anzidetta è detratta dall'importo del capitale nuovo, sempre al netto del frutto pendente.

5 – *Capitale nuovo* ⁽¹⁾

Il capitale nuovo, o accresciuto, è costituito dai beni acquistati od aumentati durante la comunione, con le opere ed i mezzi di tutti i partecipanti, formatosi dopo il capitale vecchio e comunque mai prima del raggiungimento del 15° anno di età del primo figlio.

6 – *Determinazione del capitale nuovo*

Il capitale nuovo risulta dal capitale attuale, diminuito del capitale vecchio e del frutto pendente.

¹ Vedi dizionario in appendice

7 – Frutto pendente ⁽¹⁾

Il frutto pendente è rappresentato da tutti i prodotti dell'annata, compreso il denaro liquido accumulato durante l'anno ed ancora indiviso, al netto delle spese di gestione.

8 – Divisione del frutto pendente

Il frutto pendente si ripartisce fra tutti i partecipanti presenti di età superiore agli anni quindici, senza distinzione di sesso, salvo per coloro che continuano negli studi, compresi gli studi universitari, ai quali si ripartisce dal compimento degli stessi.

Qualora al compimento degli 11 anni il ragazzo collaborasse nei lavori dei campi durante le vacanze estive, avrebbe diritto ad una frazione della quota intera percepita dai soggetti sopra i 15 anni.

9 – Passività

Le passività della comunione, escluse quelle dell'annata in corso, gravano sul capitale vecchio e su quello nuovo, a seconda del periodo di formazione.

Capo IV – Diritti e doveri dei partecipanti

1 – Diritti della sposa

La donna entrata a far parte della comunione a seguito di matrimonio ha gli stessi diritti delle altre partecipanti, dal momento del suo ingresso e indipendentemente dalla sua età.

2 – Corredo e spese matrimoniali

Le spese per il corredo, mobilio e gioie vengono addebitate alla stirpe cui il nubendo o la nubenda appartiene.

¹ Vedi dizionario in appendice

Le spese per il pranzo nuziale e simili fanno carico alla comunione.

3 – Diritti dei conviventi aggregati per matrimonio

Alle donne che entrano a far parte della comunione per matrimonio, la quota di capitale nuovo si calcola a partire dall'anno successivo a quello del matrimonio. La stessa norma vige per i mariti delle componenti la comunione, che vengono accolti in casa.

4 – Diritti per i giovani studenti

Fermo restando il diritto al vitto e la correlativa loro partecipazione al lavoro del fondo nei limiti consentiti dal tempo a disposizione, i giovani che, compiuto il 15° anno di età o che abbiano completato la scuola dell'obbligo, continuano a frequentare corsi o scuole a carattere continuativo, anche se di indirizzo esclusivamente pratico, perdono il diritto alla propria quota di frutti per il periodo considerato.

5 – Diritti

I partecipanti hanno diritto al soddisfacimento delle normali necessità di vita, al rendiconto ed alla ripartizione degli utili.

L'appartenenza alla comunione comporta comunanza di abitazione e di mensa.

6 – Doveri

Durante la comunione, i partecipanti sono tenuti alla reciproca assistenza in caso di malattia, infortuni od altro.

7 – Invalidità temporanea

L'invalidità temporanea al lavoro non influisce sul diritto del componente la famiglia alla sua quota di capitale nuovo e del frutto pendente.

8 – Invalidità permanente congenita

La invalidità al lavoro permanente e congenita, quando sia di grave entità, esclude, invece, tale diritto.

9 – Invalidità permanente sopravvenuta

La invalidità al lavoro sopravvenuta che comporti la corresponsione all'invalido di una pensione, non esclude il diritto alla quota di capitale nuovo maturata anche dopo l'invalidità, purché l'invalido abbia a suo tempo versato alla cassa comune l'importo della pensione, detratta una parte, da riservarsi all'invalido e da determinarsi caso per caso. Se l'invalido consegue un'indennità in capitale, questa resta di sua spettanza, con l'obbligo peraltro di versare alla cassa comune gli interessi che vengono man mano maturando. Alla invalidità sopravvenuta di un componente la comunione, sempre che sia di grave entità, quando non sia accompagnata dal diritto a pensione dell'invalido, corrisponde la perdita del diritto alla quota del capitale nuovo che matura dopo la sopravvenienza della invalidità, salvo il calcolo dell'apporto alla formazione del capitale nuovo fino alla sopravvenienza di cui sopra.

Capo V – Scioglimento, recesso ed assenza per servizio militare obbligatorio

1 – Scioglimento della comunione

La comunione si scioglie quando la maggioranza dei partecipi decide di separarsi.

2 – Divisione e liquidazione di quote

In caso di scioglimento della comunione come pure in tutti i casi di recesso di uno o più partecipi, deve essere fatta la stima dei beni per dividerli tra i partecipi, ovvero, per liquidare al recedente la quota di sua spettanza sui beni stessi. Tanto le operazioni di divisione generale quanto quelle di liquidazione di quota sono designate comunemente col termine di “divisioni”.

3 – Divisione del capitale vecchio

La divisione del capitale vecchio è soggetta alle norme sulla successione.

4 – Divisione del capitale nuovo

Il capitale nuovo spetta per annualità, o “carati” ⁽¹⁾ a tutti i partecipanti alla comunione dal quindicesimo anno compiuto in poi, senza distinzione di sesso; per il lavoro da essi prestato dal momento dell’ingresso nella comunione sino a quello della divisione.

5 – Recesso per matrimonio, o per morte

La donna che nel corso dell’anno esce dalla comunione per matrimonio, non ha diritto per quell’anno all’attribuzione della quota di frutto pendente.

Allo stesso modo si procede per la quota del partecipante defunto nel corso dell’anno.

*6 – Assenza per servizio militare obbligatorio per i nati entro il
31/12/1985*

L’assenza per servizio militare obbligatorio e comunque, l’assenza temporanea per forza maggiore, non sospende la percezione delle quote annuali del capitale nuovo.

¹ Vedi dizionario in appendice

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

CAPITOLO I – COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI E DI AZIENDE

Capo I – Compravendita di immobili urbani

1 – Mediazione

Se il contratto di compravendita è stato concluso con l'intervento di un mediatore, questi percepisce normalmente un compenso del 5 per cento ripartito in parti uguali tra venditore e compratore.

2 – Caparra

La caparra, se viene prestata, non è inferiore ad 1/5 del prezzo convenuto.

Capo II – Compravendita di aziende (*)

CAPITOLO 2 – Locazione

Capo I – Locazione di immobili urbani ad uso di abitazione (Usi per fitti non sottoposti a disciplina vincolistica)

* Non sono stati accertati usi

1 – Mediazione

Se il contratto è stato stipulato con l'intervento di un mediatore, questi riceve un compenso pari ad una mensilità più IVA da ciascuna delle parti se il contratto da stipulare è superiore a dieci mesi, altrimenti tariffa ridotta e comunque non superiore al 12% ed inferiore all'8% del canone complessivo. Per la locazione turistica il compenso è pari al 10% del totale dell'importo pattuito.

2 – Deposito cauzionale

Il conduttore è tenuto, al momento della sottoscrizione del contratto, a versare un deposito cauzionale pari a 2 mensilità.

TITOLO IV

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

CAPITOLO I – COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Capo I – Generalità

1 – Mediazione

Se il contratto di compravendita è stato concluso con l'intervento di un mediatore, questi percepisce normalmente un compenso del 5 per cento ripartito in parti uguali tra venditore e compratore.

Capo II – Compravendita con la clausola “a cancelli chiusi” (Per fondi non soggetti a diritto di prelazione).

1 – Clausola “a cancelli chiusi”

Per compravendita di un fondo rustico con la clausola “a cancelli chiusi” ⁽¹⁾ si intende la vendita del fondo con tutto quanto in esso si trova di proprietà del venditore, al momento della conclusione del contratto.

2 – Determinazione del prezzo

Il prezzo è stabilito in base ad una valutazione forfettaria.

3 – Immissione in possesso ()*

* Non sono stati accertati usi

¹ Vedi dizionario in appendice

4 – Caparra

La caparra, se viene prestata, non è inferiore ad un quarto del prezzo.

CAPITOLO 2 – Affitto di fondi rustici

1 – Scadenza del contratto

In occasione della scadenza del contratto l'affittuario è tenuto alla riconsegna del terreno alla proprietà entro i 15 giorni successivi alla raccolta delle colture in atto. Il subentrante ha diritto di procedere alle lavorazioni preparatorie (aratura ecc.) per la successiva annata agraria, per le parti di terreno riconsegnate.

All'affittuario che rilascia il fondo è consentita la raccolta delle olive anche dopo la data del 10 novembre.

CAPITOLO 3 – Conduzione a mezzadria (*)

CAPITOLO 4 – Conduzione a colonia parziale o in compartecipazione (*)

CAPITOLO 5 – Conduzione a colonia miglioritaria (*)

CAPITOLO 6 – Conduzione in enfiteusi (*)

* Non sono stati accertati usi

CAPITOLO 7 – Altre forme di conduzione (*)

CAPITOLO 8 – Contratti per la conduzione del bestiame

Sezione I – Società “a bene e male” o Soccida

1 – Definizione

La società “a bene e male” ⁽¹⁾ o soccida viene stipulata dai proprietari degli allevamenti ovini e bovini per lo sfruttamento dei pascoli costieri o montani, in base ai diversi periodi di utilizzo. Viene stipulata anche per gli allevamenti avicoli e cunicoli e di suini; in questi casi di norma il soccidario fornisce la manodopera e le strutture, il soccidante partecipa con la fornitura degli animali, mangimi, medicinali ed assistenza tecnica.

2 – Durata

La durata del contratto viene stabilita dalle parti.

3 – Spese e ripartizioni degli utili

Per quanto concerne le spese e la ripartizione degli utili le condizioni sono stabilite al momento dell’inizio del rapporto.

* Non sono stati accertati usi

¹ Vedi dizionario in appendice

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO I – PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

Sezione I – Contrattazione dei bovini in generale

1 – Manifestazione del consenso

Ove la contrattazione del bestiame avvenga verbalmente, la stretta di mani costituisce la manifestazione esteriore del consenso prestato.

2 – Passaggio della proprietà e dei rischi

La proprietà dell'animale passa al compratore al momento della conclusione del contratto. Tuttavia, i rischi non passano al compratore se non dopo effettuata la consegna dell'animale contrattato.

3 – Oggetti consegnati con l'animale

Il bestiame adulto viene consegnato con la morsa e la corda; i vitelli con la cavezza ⁽¹⁾.

4 – Mediazione

Nel caso che il contratto sia stato concluso con l'intervento di un mediatore, ad esso spetta un compenso in misura fissa per ciascun capo.

¹ Vedi dizionario in appendice

Sezione II – Bovini da vita

Capo I – Vitelli

1 – Definizione

Si considerano vitelli i soggetti non completamente svezzati e che non hanno superato il settimo mese di età.

2 – Garanzia

Per il bestiame lattante non si fa luogo ad alcuna garanzia d'uso.

3 – Pesatura e tara

La spesa della pesatura è a carico del venditore. La tara è di kg 2 a capo.

4 – Pagamento

Il prezzo convenuto è pagato normalmente alla consegna.

5 – Mediazione

Se il contratto è stato concluso con l'intervento di un mediatore, questi percepisce non meno di euro 6,00 a capo.

Capo II – Bovini adulti

1 – Modalità di vendita

La vendita viene effettuata a peso ⁽¹⁾ o a vista.

2 – Garanzia “a patti di legge” ⁽¹⁾

La vendita del bestiame da vita è effettuata “a patti di legge”. Tale clausola comprende le garanzie per la salute e per la mansuetudine. La garanzia della salute concerne tutte le malattie che rispondano ai requisiti,

¹ Vedi dizionario in appendice

tecnicamente accertati, di gravità, di occultezza e di preesistenza al contratto.

La garanzia per la mansuetudine comprende tutti i “vizi d’animo”⁽¹⁾.

3 – Garanzia per la gravidanza

Nella compravendita di vacche, la garanzia della gravidanza, qualora tale eventualità non si verifichi, importa una riduzione non inferiore al 15% del prezzo convenuto.

La percentuale “pendenza” ⁽¹⁾ viene trattenuta dal compratore sul prezzo di acquisto.

La “pendenza” per le lattifere e per le bovine di razza marchigiana iscritte al Libro Genealogico è non meno del 25%, anche in considerazione del periodo di gravidanza.

Il danno conseguente all’aborto o alla nascita di un feto morto sta a carico del compratore.

4 – Garanzia per le bovine lattifere

Il difetto di non dare latte fa luogo all’azione redibitoria solo se trattasi di bovine lattifere.

La prova della resa del latte si fa, normalmente, nella stalla del venditore, dopo la conclusione del contratto, considerando la produzione giornaliera.

Per la prova della qualità viene prelevato un campione di latte sgorgato durante la prima mungitura. Le spese di analisi sono a carico del venditore.

5 – Garanzia per i riproduttori maschi

Nella compravendita di riproduttori maschi si considera tacitamente garantita l’idoneità alla monta e alla fecondità.

Sono a carico del venditore i certificati genealogici e sanitari.

¹ Vedi dizionario in appendice

6 – Durata delle garanzie

Le garanzie hanno la durata di otto giorni.

Il termine decorre dalle ore zero del giorno successivo a quello in cui sono stati presi in consegna gli animali e scade alla mezzanotte dell'ottavo giorno. Per garanzie di durata superiore agli otto giorni occorre il patto espresso.

7 – Pagamento

Il pagamento del prezzo avviene alla scadenza degli otto giorni di garanzia.

8 – Mediazione

Se nel contratto è intervenuto un mediatore, questi percepisce non meno di euro 6,00 a capo.

9 – Rapporto ⁽¹⁾

In mancanza dei requisiti voluti, il compratore è tenuto a fare “rapporto” al venditore.

La denuncia, detta comunemente rapporto, va fatta a mezzo raccomandata A/R o telegramma, ovvero verbalmente alla presenza di due testimoni, dal compratore e deve essere diretta al venditore.

Se la denuncia è fatta a mezzo del servizio postale o telegrafico, è valida la data di spedizione.

10 – Termine per il rapporto

Il rapporto va fatto nel termine indicato nel precedente numero 7.

11 – Prova ⁽¹⁾

Il venditore ha otto giorni di tempo, dalla ricezione del rapporto, per accettarlo o contestarlo. In questo ultimo caso, deve nello stesso termine recarsi a fare la “prova”, a pena di decadenza della sua contestazione.

¹ Vedi dizionario in appendice

12 – Obblighi del compratore dopo il rapporto

Dopo il rapporto e sino allo scadere del termine utile per fare la prova, il compratore non può servirsi dell'animale a scopi utilitari e nemmeno compiere su di esso atti di proprietà, pena la nullità del rapporto e la decadenza a far valere qualsiasi diritto alla risoluzione del contratto.

13 – Modalità della prova

La prova per i difetti organici ed i vizi interessanti la sanità consiste in accertamenti da parte di un sanitario designato dalle parti o, in difetto di accordo, di due sanitari scelti da ciascuna delle parti medesime. Qualora i due veterinari non concordassero nel giudizio tecnico, deciderà un veterinario arbitro da essi scelto.

Nel caso di vizi d'animo la prova consiste nell'accertamento di essi mediante idonei esperimenti, che possono essere eseguiti anche in stalla diversa da quella del compratore e per mezzo di persona estranea.

14 – Lesioni riscontrate alla prova

Se il venditore, nel procedere all'accertamento del vizio o del difetto denunciato, riscontra nell'animale lesioni ovvero malattie imputabili al compratore, detto animale deve considerarsi definitivamente venduto e quindi divenuto proprietà di quest'ultimo.

15 – Giudizio sull'esito della prova

Per i difetti organici ed i vizi interessanti la sanità dell'animale, il giudizio sul risultato della prova viene dato dal veterinario.

16 – Spese per la prova

Le spese per la prova sono a carico della parte soccombente.

17 – Restituzione dell'animale

Nel caso di restituzione dell'animale, questo deve essere riportato nel luogo dove fu preso in consegna, a spese del compratore.

Il venditore è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal compratore per la custodia ed il governo dell'animale, limitatamente però

ai giorni successivi agli otto riservati al venditore per l'esecuzione della prova, nonché per le eventuali cure sanitarie praticate.

18 – Condizioni per l'azione giudiziaria

Il rapporto ed il decorso del termine per effettuare la prova sono condizioni indispensabili per poter far valere in giudizio la garanzia.

Sezione III – Bovini da macello

1 – Determinazione del prezzo

Nelle vendite a peso si determina il prezzo a chilogrammo, poi si pesa l'animale.

Nelle vendite a vista si concorda un prezzo complessivo, indipendentemente dal peso dell'animale.

2 – Vendita a peso vivo

Nella vendita a peso vivo la tara è di kg 2 a capo.

Se la vendita a peso vivo è effettuata con la clausola espressa “con il 10%”, si intende che il peso dei quattro stomaci dell'animale deve essere pari al 10% del peso vivo; il peso eccedente il 10% va detratto dal peso vivo, quello mancante va in aumento del peso vivo.

La spesa della pesatura fa carico al venditore.

3 – Vendita a peso morto

Nella vendita a peso morto, si pesano i 4/4 dell'animale, con esclusione della testa recisa all'articolazione occipite-atloidea, delle zampe recise al carpo ed al tarso, del pene e delle interiora.

Se la pesatura avviene “a caldo” ⁽¹⁾, ossia subito dopo la mattazione dell'animale, si concede un calo “sfreddo” ⁽¹⁾ del 2%.

¹ Vedi dizionario in appendice

4 – Garanzia per le carni

Il bestiame destinato alla mattazione si intende venduto con la clausola della “buona destinazione delle carni”⁽¹⁾.

5 – Esclusione della garanzia

Con le clausole di vendita “a fiamma e fuoco”⁽¹⁾, oppure “per un sacco d’ossa”⁽¹⁾, ovvero “per la cavezza”, si esclude anche la garanzia per la buona destinazione delle carni.

Tali clausole debbono essere espressamente convenute.

6 – Non commestibilità delle carni

La non commestibilità delle carni, accertata sanitarmente alla mattazione, comporta la risoluzione del contratto.

In tal caso il venditore, oltre a restituire il prezzo, è tenuto ad accollarsi le spese sostenute dal compratore.

7 – Deprezzamento delle carni

Se le carni, alla mattazione, vengono deprezzate, il venditore deve ridurre il prezzo in proporzione del deprezzamento.

8 – Denuncia al venditore

Il compratore è tenuto a denunciare subito al venditore il risultato della visita veterinaria delle carni, invitandolo ad accertare personalmente, o a mezzo di terza persona, quanto denunciato.

Il mancato intervento da parte del venditore comporta l’accettazione tacita della denuncia.

¹ Vedi dizionario in appendice

9 – Pagamento

Il pagamento del prezzo avviene alla consegna dell'animale.

10 – Mediazione

Se il contratto è stato concluso con l'intervento di un mediatore, questi percepisce una provvigione non inferiore a euro 6,00 a capo.

Sezione IV – Equini

1 – Modalità di contrattazione

Prima della conclusione del contratto, l'animale viene sottoposto a prova, per accertarne l'idoneità all'uso cui è destinato.

2 – Garanzia

Gli equini sono venduti “a patti di legge”, ossia con la garanzia per vizi e difetti occulti.

Tale garanzia ha la durata di otto giorni.

3 – Esclusione della garanzia

Se la vendita è effettuata con la clausola “alla cavezza”, o anche, “a fiamma e fuoco”, il venditore è esonerato dal prestare la garanzia.

Le clausole suddette devono essere espressamente pattuite.

4 – Rapporto

Per il rapporto sono, in genere, praticati gli stessi usi che per i bovini.

5 – Pagamento

Il pagamento viene eseguito alla consegna per quelli da macello, e al termine della garanzia per quelli da vita.

6 – Mediazione

Se il contratto è stato stipulato con l'intervento di un mediatore, questi percepisce una provvigione non inferiore a euro 6,00 a capo.

Sezione V – Suini

1 – Garanzie per i suini da vita

La vendita di suini da vita non comporta garanzia di sorta, tranne quella della immunità da malattie infettive e contagiose.

2 – Garanzia per le carni

La vendita di suini destinati al macello comporta la garanzia della “buona destinazione delle carni”.

Tale garanzia è esclusa se il contratto viene stipulato con la clausola “a fiamma e fuoco”, o equivalenti, espressamente pattuita.

3 – Tara

Per i suini da vita la tara è di kg 2 a capo.

Per i lattonzoli la tara è di kg 1 a capo soltanto se vengono presi in consegna nella stalla del venditore.

Per i suini da macello venduti a peso vivo si pratica una tara di kg 2 a capo. Per le scrofe la tara è di kg “dieci più due”.

Per i suini da macello venduti a peso morto si pratica una riduzione di peso “sfreddo” o “rifreddo”⁽¹⁾ del 2% a capo, pesato subito dopo la mattazione.

¹ Vedi dizionario in appendice

4 – Pesatura

La spesa per la pesatura fa carico al venditore.

5 – Pagamento

Il pagamento del prezzo è eseguito alla consegna.

6 – Mediazione

Se il contratto è stato stipulato con l'intervento del mediatore, questi ha diritto ad un compenso a capo non inferiore a euro 1 per i lattonzoli, non inferiore a euro 2 per i magroni e non inferiore a euro 4 per i grassi.

Sezione VI – Ovini e caprini

1 – Garanzia

Il venditore di ovini non è tenuto ad alcuna garanzia, eccettuate quelle della immunità da malattie infettive e contagiose per la durata di otto giorni dalla consegna degli animali, e, per i capi destinati al macello, dalla “buona destinazione delle carni”.

2 – Tara

Per le pecore, i montoni e gli agnelloni venduti a peso, la tara è di kg 2 a capo.

3 – Pagamento

Il pagamento avviene alla consegna.

4 – Mediazione

Se nel contratto è intervenuto un mediatore, questi percepisce un

compenso a capo non inferiore a euro 1,00 per gli agnelli e i capretti e non inferiore a euro 2,00 per le pecore e i castrati.

Sezione VII – Animali da cortile

1 – Garanzia

Gli animali da cortile sono venduti con esclusione di ogni garanzia.

2 – Pagamento

Il prezzo viene pagato al momento del ritiro dei capi contrattati.

Sezione VIII – Latte, uova, lana, penne, letame (*)

CAPITOLO 2 – Prodotti dell’agricoltura

Sezione I – Frumento

1 – Modalità di vendita

Il grano è venduto a tonnellate.

2 – Categorie

Per le categorie si fa riferimento a quanto viene periodicamente riportato nel Bollettino settimanale dei prezzi di mercato pubblicato dalla Camera di commercio di Macerata

* Non sono stati accertati usi

3 – Qualità media

In mancanza di espressa convenzione circa il peso specifico del grano oggetto della compravendita, s'intende contrattata la qualità media della produzione locale dell'annata agraria in corso, tenendo conto del sistema tecnico di trebbiatura.

4 – Impurità

E' ammessa per impurità una tolleranza sino all'1%.

Per partite con impurità eccedente il predetto 1%, si opera una riduzione percentuale del quantitativo.

5 – Reclamo

Nel caso che la partita non corrisponda a quella contrattata, per qualità, il reclamo rimane inefficace se non è fatto al momento della consegna.

Non è richiesta una forma particolare per il reclamo.

6 – Pagamento

Il pagamento della merce è fatto alla consegna, salvo accordo diverso.

7 – Mediazione

Se nella contrattazione è intervenuto un mediatore questi percepisce un compenso non inferiore a euro 1,04 alla tonnellata, ugualmente ripartito tra le parti.

Sezione II – Granturco (*)

* Non sono stati accertati usi

Sezione III – Riso (*)

Sezione IV – Cereali minori (*)

Sezione V – Patate (*)

Sezione VI – Ortaggi

Capo I – Da produttore a grossista

A – Vendita a peso

1 – Vendita a peso

Quando il produttore vende al grossista il prodotto di un determinato appezzamento e il prezzo del prodotto è convenuto a chilogrammo netto, la vendita è detta “a peso”.

2 – Determinazione del prezzo

Il prezzo pattuito si riferisce al prodotto di prima qualità.

Per il prodotto di seconda qualità, il prezzo è “1,5 per uno”⁽¹⁾.

3 – Prodotto di seconda qualità

Il prodotto di seconda qualità non deve superare il 25% della partita.

Se la percentuale è superiore si fa per essa un prezzo a parte.

* Non sono stati accertati usi

¹ Vedi dizionario in appendice

4 – Determinazione della qualità

La determinazione della qualità del prodotto è fatta dall'acquirente, in contraddittorio col produttore.

5 – Passaggio della proprietà e dei rischi

La proprietà della partita passa all'acquirente al momento della conclusione del contratto.

Il rischio degli eventi meteorologici è a carico del venditore sino allo scadere del termine finale pattuito per il ritiro della partita. Oltre tale termine il rischio è del compratore.

6 – Caparra

Al momento della conclusione del contratto, normalmente l'acquirente dà una caparra nella misura di 1/3 dell'ammontare presunto del valore del prodotto.

7 – Raccolta, scelta, imballaggio

La raccolta del prodotto è a carico del venditore salva diversa pattuizione.

La scelta del prodotto e l'incassettamento sono a carico dell'acquirente salva diversa pattuizione. Gli imballaggi sono forniti dall'acquirente salva diversa pattuizione.

8 – Pesatura

La pesatura è a carico del venditore.

9 – Termini del ritiro

I termini pattuiti per l'inizio e l'ultimazione del ritiro del prodotto sono perentori.

10 – Reclamo

Una volta ritirato il prodotto, il compratore non può più avanzare reclamo.

B – Vendita a campo

1 – Vendita a campo

Nella vendita “a campo”⁽¹⁾, si stima il numero delle piante esistenti sull’appezzamento oggetto del contratto e si determina il prezzo complessivo della partita, sulla base di un prezzo a pianta, oppure il prezzo viene determinato forfettariamente.

2 – Caparra

La caparra è di 2/3 del prezzo pattuito.

3 – Passaggio della proprietà e dei rischi

La proprietà della partita ed i rischi relativi passano all’acquirente al momento della conclusione del contratto e del pagamento della caparra.

4 – Raccolta e consegna

La raccolta del prodotto è a carico del venditore. La consegna è fatta sul campo salva diversa pattuizione.

5 – Imballaggi e incassettamento

Gli imballaggi sono forniti dall’acquirente salva diversa pattuizione.

L’incassettamento del prodotto è a carico dell’acquirente ed è effettuato con suo personale salva diversa pattuizione.

¹ Vedi dizionario in appendice

6 – *Termini*

Il termine stabilito per l'ultimazione della raccolta e per il ritiro è essenziale.

7 – *Vendita a campo di cavolfiori*

Per la vendita a campo di cavolfiori, al momento della conclusione del contratto si stabilisce il prezzo a pianta o a peso. Se fatto a pianta il pagamento sarà effettuato in base al numero ed alla qualità delle piante conteggiate al momento della conclusione del contratto, se fatto a peso il pagamento verrà determinato a chilogrammo e la pesatura effettuata al momento della consegna.

C – Vendita a prezzo di giornata

1 – *Vendita a prezzo di giornata* ⁽¹⁾

Nella vendita “a prezzo di giornata”, si acquista la produzione di un appezzamento, con l'intesa che la consegna ed il ritiro del prodotto avranno luogo man mano che esso perverrà a maturazione.

2 – *Determinazione del prezzo*

Il prezzo viene determinato ad ogni ritiro del prodotto, in base al prezzo corrente sul mercato locale il giorno del ritiro.

Il prezzo è a chilogrammo netto.

3 – *Modalità di esecuzione del contratto*

Per le restanti modalità di esecuzione del contratto, valgono gli usi della vendita a peso.

¹ Vedi dizionario in appendice

D – Vendita a ricavo

1 – Vendita a ricavo (1)

La vendita detta “a ricavo” viene praticata dal produttore che vende sui pubblici mercati all’ingrosso, tramite commissionario.

2 – Preparazione e consegna

La preparazione del prodotto è a carico del venditore.

La consegna è franco deposito commissionario.

3 – Determinazione del prezzo

La vendita è effettuata dal commissionario “a prezzo di giornata”.

Mediazione

Se nella stipulazione del contratto in una delle forme anzidette è intervenuto un mediatore, questi percepisce dal compratore una provvigione non inferiore al 2% del prezzo della partita oggetto del contratto.

Capo II – Da produttore a dettagliante

1 – Modalità di vendita

L’acquisto è effettuato dal dettagliante “a vista” ed a peso netto.

2 – Pagamento

Il pagamento è effettuato al momento della consegna della merce.

¹ Vedi dizionario in appendice

Capo III – Da grossista a dettagliante

1 – Modalità di consegna

La consegna dei prodotti acquistati è franco magazzino grossista.

2 – Pagamento

Il pagamento è effettuato al momento della consegna dei prodotti acquistati.

3 – Pesatura

La pesatura è a carico del venditore.

4 – Carico

Il carico della merce acquistata spetta al compratore.

5 – Restituzione degli imballaggi

Per i prodotti venduti a peso netto, la restituzione degli imballaggi è a carico del dettagliante, franco magazzino grossista.

Il termine per la restituzione è di otto giorni.

Sezione VII – Uva e mosto

Capo I – Uva

1 – Qualità

L'uva deve essere “matura e sana”, tenuto conto delle caratteristiche della produzione dell'annata.

2 – Determinazione del prezzo

Per la determinazione del prezzo a quintale, si fa riferimento alla varietà, al grado zuccherino e alle risultanze della visita delle uve.

3 – Caparra

Se viene pattuita una caparra, la misura non è inferiore al 30%.

4 – Raccolta

L'operazione della raccolta delle uve è effettuata dal venditore. Non è necessaria la presenza del compratore o di chi per esso, salva diversa pattuizione.

5 – Raccolta delle uve da tavola

Nella raccolta delle uve da tavola, il compratore ha diritto alla scelta e, abitualmente, provvede alla raccolta e alla sistemazione in cassette con proprio personale.

6 – Imballaggi

Gli imballaggi necessari per la raccolta sono forniti dal compratore.

7 – Modalità di consegna

La consegna avviene nel luogo di produzione, franco automezzo compratore.

8 – Pesatura

La pesatura è fatta dal venditore al momento della consegna, in presenza del compratore o di un suo rappresentante.

La spesa relativa fa carico al venditore.

9 – Tara

Non è ammessa alcuna tara, ad eccezione dell’imballaggio.

10 – Rischio per le intemperie

Il rischio per le intemperie grava sul venditore sino al momento della consegna della partita.

11 – Pagamento

Il pagamento avviene alla consegna. Il pagamento dilazionato deve essere pattuito espressamente.

12 – Reclamo

Se, al momento della consegna, la partita risulta non commerciabile, il compratore ha facoltà di rifiutarla, oppure di convenire una riduzione percentuale del prezzo o, anche, una tara.

Se la partita risulta danneggiata dalle intemperie, ma tuttora commerciabile, le parti, normalmente, si accordano per una riduzione percentuale del prezzo o per una tara.

13 – Mediazione

Se nella contrattazione è intervenuto un mediatore, questi percepisce dal compratore un compenso non inferiore a euro 0,52 al quintale.

Capo II – Mosto

1 – Modalità di vendita

I mosti vengono venduti su campione, in base al grado zuccherino svolto o da svolgere, con totale esclusione delle bucce e dei graspi.

Il mosto viene venduto a quintale netto.

2 – Recipienti

I recipienti sono forniti dal compratore.

3 – Pesatura

La pesatura è effettuata al momento della consegna, in presenza del compratore o di chi per esso.

La spesa relativa fa carico al venditore.

4 – Consegna

La consegna ha luogo nella cantina del produttore, merce posta autocarro compratore.

5 – Pagamento

Il pagamento avviene normalmente alla consegna.

6 – Mediazione

Se nel contratto è intervenuto un mediatore, questi percepisce un compenso non inferiore a euro 0,52 al quintale da ciascuna delle parti contraenti.

Sezione VIII – Oliva

1 – Forma del contratto

Le contrattazioni avvengono verbalmente. Solo per le partite importanti mediante contratto scritto.

2 – Contrattazioni delle olive

Le olive si contrattano a peso, a seguito di visita o con riserva di visita

e con riferimento al prodotto di una determinata zona di produzione.

3 – Vendita sulla pianta

Qualora la vendita venga effettuata sulla pianta la raccolta viene effettuata dall'acquirente. In tal caso l'acquirente corrisponderà al proprietario un compenso non inferiore al 50% del valore del prodotto raccolto.

Sezione IX – Agrumi (*)

Sezione X – Frutta fresca (*)

Sezione XI – Frutta secca (*)

Sezione XII – Erbe, sementi e foraggi

Capo I – Erbe (*)

Capo II – Sementi (*)

Capo III – Foraggi

1 – Modalità di vendita

I foraggi sono venduti a peso, oppure a balle piccole o a balloni, ed il loro prezzo viene definito in base alla qualità del prodotto.

* Non sono stati accertati usi

2 – Garanzia

Nelle vendite a peso s'intende garantita soltanto l'assenza di corpi estranei.

3 – Pagamento

Il pagamento avviene alla consegna.

4 – Mediazione

Se nella contrattazione è intervenuto un mediatore, questi percepisce una provvigione nella misura del 4% del prezzo della partita, suddivisa in misura del 2% a carico di ciascuna parte contraente.

Sezione XIII – Fiori e piante ornamentali (*)

Sezione XIV – Piante da vivaio e da trapianto (*)

Sezione XV – Piante officinali e coloniali (*)

Sezione XVI – Droghe e spezie (*)

CAPITOLO 3 – Prodotti della silvicoltura

* Non sono stati accertati usi

Sezione I – Legna da ardere

1 – Stagionatura

La legna da ardere si considera stagionata dopo quattro mesi, almeno, dall'abbattimento.

2 – Modalità di vendita

La vendita è fatta generalmente a peso, oppure “a passo”⁽¹⁾. Per “passo” si intende, nella zona montana, una catasta regolare di legna appena tagliata, depezzata a m 1,00 circa, delle dimensioni di m 1,60 x 1,60 circa; nella restante zona della Provincia, si intende una catasta regolare di legna, appena tagliata, depezzata a m 1,00 circa, delle dimensioni di m 4 x 1.

3 – Pezzatura commerciale ⁽¹⁾

Per “pezzatura commerciale” s'intende legna con le seguenti dimensioni: lunghezza ml 1, diametro o larghezza non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 20.

4 – Pesatura

La spesa della pesatura fa carico al venditore.

5 – Consegna

Il termine per la consegna non è perentorio.

6 – Intemperie

Le intemperie costituiscono causa di forza maggiore quando la legna proviene dai luoghi di produzione.

¹ Vedi dizionario in appendice

7 – Pagamento

Il pagamento si effettua al momento della consegna.

8 – Vendita di alberi in piedi

La vendita di alberi in piedi viene effettuata a stima (a vista) o a peso. In questo secondo caso la spesa di pesatura fa carico al venditore.

Sezione II – Carbone vegetale

1 – Classificazione

Il carbone vegetale si distingue in: “spacco”⁽¹⁾, “cannello”⁽¹⁾ e “misto”⁽¹⁾.

2 – Qualità

Il carbone deve essere ben cotto, asciutto e pulito (ossia immune da materie estranee).

3 – Caparra

Se il venditore richiede una caparra, questa è del 25 per cento del prezzo pattuito.

4 – Tolleranze

Sono ammesse le seguenti tolleranze:

- a) per il cannello, 5% di polverone, tizzi e malcotto;
- b) per lo spacco, 8% di polverone, tizzi e malcotto;
- c) per l’umidità, 4% di calo.

¹ Vedi dizionario in appendice

5 – *Pesatura*

Il carbone viene venduto a peso. La spesa per la pesatura fa carico al venditore.

6 – *Sacchi*

Se la consegna del carbone è pattuita franco partenza, il compratore ha l'obbligo di fornire i sacchi.

Se la consegna è franco domicilio compratore, i sacchi sono forniti dal venditore. In tal caso il compratore ha l'obbligo di restituire subito i sacchi, o corrisponderne il valore corrente.

7 – *Tare convenzionali*

Per il sacco comune (¹), alto m 1,10 e largo m 0,60 la tara è di kg 1.

8 – *Intemperie*

Le intemperie costituiscono causa di forza maggiore quando il carbone proviene dai luoghi di produzione.

9 – *Pagamento*

Il pagamento si effettua al momento della consegna.

Sezione III – Legname da opera

1 – Modalità di vendita

Il legname da opera viene venduto a metro cubo, oppure a metro lineare.

Per i tronchi può essere effettuata anche la vendita a peso.

¹ Vedi dizionario in appendice

2 – Misurazione e carico

Le spese per la misurazione ed il carico della partita sul mezzo partenza, fanno carico al venditore.

Sezione IV – Sughero (*)

CAPITOLO 4 – Prodotti della caccia e della pesca (*)

CAPITOLO 5 – Prodotti delle industrie estrattive (*)

CAPITOLO 6 – Prodotti delle industrie alimentari

Sezione I – Riso brillato (*)

Sezione II - Farina di frumento, semola e sottoprodotti della macinazione

Capo I – Farina di frumento

1 – Modalità di vendita

La farina di frumento è venduta a chilogrammi/tonnellate netti (sacco carta) o alla rinfusa.

I sacchi sono a perdere.

* Non sono stati accertati usi

2 – Termine di consegna

La stipulazione del contratto e la consegna della partita sono concordate tra le parti.

3 – Consegna e scarico

Se la consegna della partita è “franco forno”⁽¹⁾, lo scarico è a spese del venditore.

4 – Calo

E' tollerato il calo dovuto alla naturale evaporazione dell'umidità della farina.

5 – Reclamo

La partita può essere rifiutata, oltre che per carenza delle caratteristiche stabilite dalla legge (muffa, eccesso di ceneri o di umidità), anche per cattivi odori.

Capo II – Semola e sottoprodotti della macinazione (*)

Sezione III – Paste (*)

Sezione IV – Prodotti della panetteria

Pane cotto a legna.

Per pane cotto a legna si intende il pane prodotto in un impianto di panificazione con forno alimentato a legna a riscaldamento diretto (la legna è arsa direttamente sul piano cottura).

* Non sono stati accertati usi

¹ Vedi dizionario in appendice

Sezione V – Zucchero e prodotti dolciari (*)

Sezione VI – Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie (*)

Sezione VII – Pesci preparati (*)

Sezione VIII – Prodotti surgelati (*)

Sezione IX – Conserve alimentari (*)

Sezione X – Latte e derivati (*)

Sezione XI – Olio d’oliva (*)

Sezione XII – Oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali (*)

Sezione XIII – Oli e grassi animali per usi alimentari e industriali (*)

Sezione XIV – Pelli grezze e residui della macellazione

Capo I – Pelli bovine

A – Da macellaio a raccoglitore

1 – Pelli fresche

La compravendita di pelli fresche viene effettuata a “peso coda”⁽¹⁾, ossia con riferimento al peso della pelle all’atto dello scuoiamento a fresco, priva di unghioni e di muso.

* Non sono stati accertati usi

¹ Vedi dizionario in appendice

Tale contratto comprende la produzione di un periodo determinato.

2 – Pelli salate - Calo

Per il prezzo delle pelli salate, si fa riferimento al peso coda.

Alla consegna non devono risultare diminuzioni di peso, fra il peso della pelle salata ed il peso coda, eccedenti:

- a) per pelli di vitello quadrato fino a kg 8, il 4%;
- b) per pelli di vitello da kg 8 a kg 12, l'8%;
- c) per pelli di vitello da kg 12 a kg 20, il 12%;
- d) per pelli di "scottona"⁽¹⁾ da kg 20 a kg 40, il 13%;
- e) per pelli di buoi e vacche da kg 40 in su, il 14%;
- f) per pelli di palluti da kg 40 e oltre, il 18%;

L'eccedenza di calo sta a carico del venditore, tuttavia possono essere concordate variazioni delle tolleranze anzidette dall'1% al 2% a seconda della condizionatura della pelle.

3 – Pelli a peso salato ⁽¹⁾

Le pelli possono anche essere vendute "a peso salato" (peso reale), ossia al peso delle pelli dopo la salatura, alle seguenti condizioni:

- a) impilatura da effettuarsi almeno 24 ore prima della consegna;
- b) spazzatura del sale dalle pelli prima della pesatura.

Anche le pelli vendute a peso salato devono essere prive di unghioli e di muso.

4 – Tara

Nelle vendite "peso coda" o "peso salato" sono consentite le seguenti tare:

- a) per pelli porose, tarolate o colpite da eczema, dal 10% al 20% a pelle;

¹ Vedi dizionario in appendice

- b) per pelli tagliate, a seconda del punto dove si trova il taglio e dal numero dei tagli, da 1 a 2 kg a pelle;
 - c) per pelli spelate, a seconda del punto dove trovasi la spelatura, da 1 a 2 kg a pelle;
 - d) per pelli riscaldate, dal 10% al 20% a pelle;
 - e) per pelli isolane, maremmane e estere dal 15% al 25% a pelle.
- Per le pelli di toro, la tara viene stabilita di volta in volta .

B – Da raccoglitore a conceria

5 – Modalità di vendita

Nelle vendite di pelli bovine effettuate dal raccoglitore “grezzista”⁽¹⁾ alla conceria, per le pelli sino a kg 8 si usa il “peso salato” alla conceria, per le pelli eccedenti tale peso, si usa il “peso coda”.

6 – Condizioni di vendita

Le vendite a peso salato (peso reale o peso ripesato)⁽¹⁾ sono effettuate alle seguenti condizioni:

- a) impilatura da effettuarsi fuori dalla vasca almeno 24 ore prima della vendita;
- b) ciascuna pila deve essere costituita da non meno di duecento pelli;
- c) spazzatura del sale dalla pelle prima della pesatura.

7 – Tolleranze e tare

Per le tolleranze di peso valgono gli usi indicati al n. 2.

Per le tare valgono le percentuali indicate al n. 4.

Capo II – Pelli caprine ed ovine

8 – Modalità di vendita

¹ Vedi dizionario in appendice

Le pelli di agnello e di capretto si vendono, normalmente secche, sia a peso che a numero.

Le pelli di capra e di montone si vendono a peso, al netto di unghie e stecchi.

9 – Determinazione del prezzo

Per la determinazione del prezzo si fa riferimento al peso di 100 pelli di taglia omogenea e della stessa razza animale.

10 – Pelli di scarto - Tara

Le pelli di scarto, se sono vendute a numero, vengono considerate: “due per una”, “tre per due”, “quattro per una”, “cinque per due” e così di seguito, in relazione alle avarie che presentano.

Se sono vendute a peso, viene applicata una tara dal 30% al 50%.

Capo III – Pelli equine

11 – Modalità di vendita

Le pelli equine sono vendute a “peso coda” e più raramente a “peso salato”.

Il contratto comprende la produzione di un periodo determinato.

12 – Determinazione del prezzo

Per la determinazione del prezzo si fa riferimento all'appartenenza della pelle ad una delle seguenti specie: asino, mulo, puledro (podracchio) ⁽¹⁾, cavallo.

13 – Tara

Per la tara si applicano le percentuali indicate nell'art. 4.

¹ Vedi dizionario in appendice

Capo IV – Residui della macellazione (*)

Sezione XV – Vini e Vermut

Capo I – Vini

1 – Modalità delle contrattazioni

I vini vengono contrattati su campioni, con riferimento al grado alcolico e ad assaggio.

2 – Modalità di vendita

Il vino viene venduto a grado/quintale, o a quintale normalmente usato per vini a denominazione di origine.

3 – Caparra

Se alla conclusione del contratto viene prestata una caparra, questa non è inferiore al 20% del prezzo pattuito per la partita.

4 – Recipienti

I recipienti sono forniti dal compratore.

5 – Pesatura

La pesatura avviene in presenza del compratore, a spese del venditore.

6 – Consegna

La consegna della partita è franco cantina venditore, posta su automezzo compratore.

* Non sono stati accertati usi

7 – Mediazione

Se nel contratto è intervenuto un mediatore, un agente o un procacciatore di affari, questi percepisce un compenso in misura non inferiore al 3% e non superiore all'8% dell'importo della transazione a carico della ditta venditrice.

Capo II – Vermut (*)

Sezione XVI – Alcool e liquori (*)

Sezione XVII – Birra (*)

Sezione XVIII – Acque minerali, gassose e ghiaccio (*)

Sezione XIX – Prodotti della pasticceria e della gastronomia

Capo I – Prodotti della pasticceria

1 – Modalità di vendita

Le paste fresche, dolci o salate, i gelati, sono venduti normalmente a pezzo.

Capo II – Prodotti della pizzeria

1 – Modalità di vendita

* Non sono stati accertati usi

I prodotti di pizzeria (pizza al taglio, pizzette rotonde) sono normalmente vendute a pezzo.

Capo III – Prodotti della gastronomia

I – Modalità di vendita

I tramezzini, i sandwiches, i panini imbottiti, sono normalmente venduti a pezzo.

CAPITOLO 7 – Prodotti dell’industria del tabacco (*)

CAPITOLO 8 – Prodotti dell’industria delle pelli (*)

CAPITOLO 9 – Prodotti delle industrie tessili

Capo I – Imballaggi

I – Imballaggi

Gli imballaggi, comprese le casse pesanti, i sacchi ed i supporti, anche se non compresi in fattura, non sono restituiti e si intendono compresi nel prezzo di vendita.

CAPITOLO 10 – Prodotti delle industrie dell’abbigliamento e dell’arredamento (*)

* Non sono stati accertati usi

CAPITOLO 11 – Prodotti delle industrie del legno (*)

CAPITOLO 12 – Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche (*)

CAPITOLO 13 – Prodotti delle industrie metallurgiche (*)

CAPITOLO 14 – Prodotti delle industrie meccaniche (*)

CAPITOLO 15 – Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi (*)

CAPITOLO 16 – Prodotti delle industrie chimiche

Sezione I – Concimi chimici (*)

Sezione II – Anticrittogamici (*)

Sezione III – Saponi, glicerina, profumeria (*)

Sezione IV – Prodotti farmaceutici (*)

* Non sono stati accertati usi

Sezione V – Colori e vernici (*)

Sezione VI – Materie plastiche (*)

Sezione VII – Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone (*)

Sezione VIII – Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole

1 – Modalità di vendita

I gas tecnici sono venduti in bombole di proprietà del venditore, franco venditore o franco compratore (porto franco).

2 – Pagamento

Il pagamento della fornitura di gas è effettuato al momento della consegna, salvo diverso accordo tra le parti.

3 – Uso delle bombole

Le bombole vengono cedute in uso all'acquirente del gas, previo deposito cauzionale.

L'acquirente non può riempire nuovamente la bombola presso azienda diversa da quella dalla quale l'ha avuta in uso.

4 – Riconsegna delle bombole

L'utente ha l'obbligo di riconsegnare la bombola nel luogo dove è avvenuta la consegna.

* Non sono stati accertati usi

La bombola deve essere riconsegnata completa di cappellotto, valvola e piede, nello stato in cui fu consegnata.

CAPITOLO 17 – Prodotti dell’industria della gomma (*)

CAPITOLO 18 – Prodotti di industrie varie (*)

* Non sono stati accertati usi

TITOLO VI

CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CAPITOLO I – USI BANCARI

Non sono accertati usi locali.

CAPITOLO 2 – Usi delle assicurazioni

Non sono accertati usi locali.

CAPITOLO 3 – Usi delle borse valori

Non sono stati accertati usi locali.

TITOLO VII

ALTRI USI

CAPITOLO I – PRESTAZIONI VARIE D’OPERA E SERVIZI

Sezione I – Norme in uso nel settore alberghiero

Capo I – Norme in uso nella gestione di alberghi

1 – Prenotazioni

Le prenotazioni hanno valore solo se effettuate per iscritto e per iscritto confermate. Ad evitare possibili malintesi e contestazioni, si consiglia di definire e farsi confermare per iscritto “prezzo tutto compreso”, specificando chiaramente il periodo del soggiorno e le prestazioni richieste. Le camere prenotate che il cliente si impegna ad occupare sono a sua disposizione dalle ore 14 del giorno di arrivo, alle ore 11 del giorno di partenza, rispettivamente indicati nella prenotazione.

Il cliente che ha prenotato le camere è atteso fino alle ore 18 del giorno di arrivo, se la sua prenotazione è stata fatta senza caparra. Se invece, la prenotazione è con caparra, sarà atteso fino alle ore 11 del giorno successivo. Trascorsi i suddetti termini, in difetto dell’arrivo o di comunicazione da parte del cliente, l’albergatore è in diritto di disporre delle camere. Nel giorno della partenza, la camera non lasciata libera entro le ore 11, dà diritto all’albergatore di richiedere il prezzo della camera per una ulteriore giornata. In caso di indisponibilità di alloggio, il cliente è comunque obbligato a lasciare l’Albergo.

2 – Caparra

Per la convenzione di pensione la caparra non deve essere inferiore all’importo di tre giorni di pensione al prezzo della camera per un giorno.

3 – Rinuncia

Il cliente che rinuncia al soggiorno prenotato perde la caparra. Chi lascia l'Albergo prima del termine convenuto è obbligato a risarcire l'albergatore del danno subito, pagandogli il prezzo della sola camera per tutto il periodo residuo. (Art. 7 del Reglement International de l'Hotellerie).

4 – Pensione

Per trattamento di pensione si intende la somma dell'alloggio della prima e della seconda colazione e del pranzo. Nel prezzo della pensione non sono mai comprese le bevande. La prenotazione di pensione, in mancanza di diversa pattuizione, impegna i clienti per un periodo di almeno tre giorni. I pasti cui il cliente ha diritto nel giorno dell'arrivo e non consumati possono essere serviti il giorno della partenza senza maggiorazioni di prezzo e, a richiesta, anche con cestino di viaggio. I pasti non consumati per qualsiasi ragione in altri giorni del periodo prenotato non danno diritto a riduzioni di prezzo a favore del cliente. I pasti devono essere, di norma, consumati negli appositi locali dell'Albergo nelle ore indicate dall'albergatore. Quelli consumati in altre ore o in altri locali danno diritto all'albergatore di chiedere un supplemento. La giornata di prenotazione inizia alle ore 14. Terminato il periodo di prenotazione la camera deve essere lasciata libera alle ore 11. Relativamente al contratto di solo alloggio, se non è stato convenuto altrimenti, lo stesso si intende concluso per una giornata e tacitamente rinnovato nel caso che la camera non venga liberata entro le ore 11.

5 – Cibi e bevande

Non è ammessa la consumazione nei locali comuni di cibi e bevande acquistati all'esterno dell'esercizio. Non è data facoltà al cliente di prepararsi cibi o comunque cucinare nelle camere. E' vietato gettare rifiuti nei servizi igienici, è vietato l'uso di ferri da stiro, di fornelli elettrici e di fiamme libere.

6 – *Animali*

E' facoltà dell'albergatore rifiutare animali, anche se domestici; se accettati, non potranno essere ammessi nella sala ristorante.

7 – *Rumori*

La direzione dell'Albergo può chiedere la cessazione o l'attenuazione dei rumori anormali che possono disturbare la clientela, compresi quelli derivanti dall'uso di apparecchi radio, televisori o strumenti.

Capo II – Bed and breakfast (*)

Sezione II – Norme di uso nel settore edile

Capo I – Qualifiche e denominazioni

Nel settore edile è consuetudine sempre più radicata, sia nelle imprese di piccola che grande dimensione, l'utilizzo di cottimisti per la realizzazione di singole fasi di costruzione o ristrutturazione di un immobile.

Le figure maggiormente utilizzate sono:

- muratore
- escavatorista
- posatore di pietra e mattoncini a faccia vista
- intonacatore
- carpentiere (per la struttura in cemento armato)
- posatore di pavimenti e rivestimenti:
 - piastrellista
 - parchettista
- imbianchino, decoratore, pittore

* Non sono stati accertati usi

- selcino
- impiantista (elettricista, tecnico idraulico)
- asfaltista.

Capo II – Rapporto tra impresa costruttrice e cottimista

Il rapporto tra impresa costruttrice e cottimista è sempre legato ad un contratto.

Capo III – Saldo del compenso al cottimista

Il 20-25% dell'importo pattuito con il cottimista viene pagato dall'impresa costruttrice una volta verificato che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte.

Sezione III – Norme in uso settore autoriparazione

1 – Accettazione

Al momento dell'accettazione, l'autoriparatore verifica visivamente l'integrità della carrozzeria del veicolo, prende nota delle anomalie dichiarate dal proprietario e concorda con lo stesso il tipo di intervento da effettuare e, sommariamente, i tempi dell'operazione ed il preventivo. Il preventivo viene firmato per accettazione da ambo le parti.

2 – Intervento

L'intervento è quello concordato con il proprietario del veicolo, eventuali lavori straordinari che si rendono necessari a seguito di una verifica diagnostica del mezzo e, comunque, non accertati al momento dell'accettazione del preventivo, prima di essere eseguiti, vengono

comunicati e necessariamente concordati con il proprietario del veicolo che li autorizza.

3 – Responsabilità dell'autoriparatore

L'autoriparatore esegue le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo ad esso affidato a regola d'arte. L'autoriparatore fornisce ricambi originali, laddove non disponibili sul mercato avverte il cliente il quale deve dare il proprio consenso all'uso di ricambi non originali.

L'autoriparatore non risponde di eventuali interventi necessari per il corretto funzionamento e per garantire una sufficiente sicurezza del veicolo non autorizzati dal proprietario.

4 – Tempi di consegna

I tempi di consegna sono quelli concordati con il proprietario del veicolo. Nel caso in cui si rendano necessari allungamenti dei tempi di consegna, l'autoriparatore è tenuto ad avvertire con anticipo il cliente in modo da evitare disagi. Nel caso di non rispetto dei tempi di consegna il cliente può richiedere il risarcimento dei danni (in via bonaria).

5 – Ritiro del veicolo

Al momento del ritiro del veicolo, l'autoriparatore illustra dettagliatamente al proprietario dello stesso l'intervento eseguito come da autorizzazione ricevuta e comunica eventuali anomalie ancora presenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza stradale.

6 – Pagamento della prestazione

Il pagamento della prestazione, generalmente avviene al momento della riconsegna del veicolo salvo diverso accordo pattuito preventivamente alla riparazione.

Sezione IV – Servizi di parrucchieria e degli istituti di bellezza

Capo I – Norme di comportamento generale

L'estetista persegue gli interessi estetici del cliente con scrupolo e diligenza ed è tenuto al segreto professionale.

L'estetista prima di ogni trattamento deve:

- fornire completa informazione al cliente su tutti gli aspetti tecnici e di merito della prestazione;
- comunicare la durata e la programmazione di svolgimento delle sedute;
- comunicare il corrispettivo del trattamento richiesto.

Il cliente deve collaborare fornendo le informazioni necessarie all'estetista al fine di evitare trattamenti non adatti al cliente. Il cliente deve essere informato sui rischi che corre nel caso non voglia fornire all'estetista informazioni sensibili o nel caso fornisca informazioni non veritiere. In queste evenienze, l'estetista può rifiutare di fornire la prestazione o può declinare ogni responsabilità.

L'estetista non deve assumere incarichi non conformi al suo ambito professionale.

Capo II – Pagamento prestazioni

Il pagamento delle prestazioni, salvo accordi diversi stipulati tra cliente ed estetista, deve essere saldato al termine di ogni trattamento.

CAPITOLO 2 – Usi marittimi (*)

* Non sono stati accertati usi

CAPITOLO 3 – Usi nei trasporti terrestri (*)

CAPITOLO 4 – Usi nei trasporti aerei (*)

CAPITOLO 5 – Usi nella cinematografia (*)

CAPITOLO 6 – Usi nella pesca marittima

1 – Giornate di pesca

La pesca si svolge dal lunedì al giovedì compreso. Il venerdì viene utilizzato per la preparazione della barca per il lunedì successivo.

2 – Spese di bordo comuni e dell'armatore

Le spese per il vitto, per il carburante, lubrificante, per la preparazione del pescato e i diritti di mercato fanno capo al “monte”⁽¹⁾, ossia congiuntamente all'armatore ed all'equipaggio.

Il “monte” è il pescato al lordo delle spese.

Gli oneri sociali, le sostituzioni delle reti e degli attrezzi di bordo sono a carico dell'armatore.

3 – Riparazioni e manutenzioni

Le piccole manutenzioni delle reti, effettuate a bordo, fanno carico all'equipaggio per quanto attiene l'esecuzione ed all'armatore per quanto attiene i materiali necessari.

Tutte le altre manutenzioni fanno carico all'armatore.

* Non sono stati accertati usi

¹ Vedi dizionario in appendice

4 – Malattia e assenza da bordo

L'assenza da bordo, anche per giustificati motivi, come la malattia, comporta l'esclusione dalla ripartizione degli utili per le giornate di assenza.

5 – Sbarco

L'equipaggio ha diritto di sbarcare nel luogo di imbarco. In caso di sbarco in luogo diverso da quello di imbarco, il viaggio di rientro è a carico dell'armatore.

6 – Ripartizione degli utili

Il ricavato netto della vendita del prodotto della pesca viene ripartito come segue:

- a) per la pesca a strascico esercitata con barche a motore:
 - il 57% all'armatore;
 - il 43% all'equipaggio, ripartito secondo accordi personali rispettando comunque un importo minimo garantito.
- b) per la pesca delle vongolare:
 - 50% all'armatore
 - 50% all'equipaggio in parti uguali.

7 – Modalità della ripartizione

La ripartizione degli utili, nella pesca a strascico, è fatta ad ogni fine mese dall'armatore.

L'incasso viene quantificato in base al foglio d'asta e in base alle fatture d'incasso.

Le spese che fanno carico al "monte" debbono essere documentate.

La ripartizione degli utili nella pesca con le vongolare viene effettuata ad ogni fine mese dall'armatore.

Ciascun membro dell'equipaggio può richiedere di verificare il conto.

8 – Periodo supplementare per il fermo biologico

Per il periodo supplementare di fermo biologico si intende quello aggiuntivo, rispetto a quanto stabilito dall'autorità ministeriale, concordato dalla locale marineria. Il periodo supplementare di fermo biologico non è retribuito.

9 – Muccinia ⁽¹⁾

E' in facoltà del capitano prelevare, dalla parte di pescato di seconda qualità, una quota, da distribuire all'equipaggio, detta "muccinia".

Tale quota è di massimo kg 3 per ciascun componente.

Per le vongolare è in facoltà del capitano prelevare un sacco di kg 10 di vongole per ogni membro dell'equipaggio.

¹ Vedi dizionario in appendice

APPENDICE

Usi bancari

Per completezza di informazione si indica l'esistenza di usi su base nazionale e internazionale, riportati nella seguente documentazione (non esauriente) edita dalla Camera di Commercio Internazionale. Per il loro reperimento consultare il sito www.cciitalia.org

- Norme Uniformi per le Obbligazioni Bancarie di Pagamento;
- Edizione bilingue delle Norme Uniformi ICC per le Garanzie a Prima Richiesta;
- Incoterms 2010;
- Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (PBIU) per l'esame dei documenti nei Crediti Documentari;
- Norme ed Usi Uniformi CCI relativi ai Crediti Documentari;
- Modello ICC di Contratto di Vendita Internazionale;
- Regolamento di Arbitrato della ICC;
- Norme Uniformi della ICC per le Garanzie di Contratto;
- Regole e Prassi Internazionali relative alle Standby;
- Modello "Breve" ICC di Contratti Internazionali: Agenzia Commerciale - Concessione di Vendita/Distribuzione.

Assicurazioni

Co-assicurazione

Nella cessione di quote fra agenti, i rapporti provvigionali (per le provvigioni d'acquisto e per quelle di vendita) che intercorrono tra gli agenti delle compagnie delegatarie o condelegatarie e gli agenti delle compagnie assicuratrici, per contratti pluriennali, annuali o temporanei, in mancanza di accordo tra le parti, sono regolati dall'accordo provinciale sindacale degli agenti.

Broker assicurativi

1 – Forma e contenuto dell'incarico ed esclusiva

L'incarico di mediazione di assicurazione al broker – per la copertura dei rischi – suole essere conferito dal cliente per iscritto. E' prevista, solitamente, l'esclusiva del cliente a favore del mediatore di assicurazione per la durata dell'incarico, che di solito è annuale.

2 – Corrispettivo

L'incarico di mediazione, comunemente, esclude oneri economici, di qualsiasi tipo, a carico del cliente.

Tabella riassuntiva delle provvigioni per mediazione

	IMPORTO	Compratore	Venditore
BENI IMMOBILI: COMPRAVENDITA	5%	2,5%	2,5%
PERMUTA	5%	2,5%	2,5%
LOCAZIONE: (CONTRATTO SUPERIORE A 10 MESI)	2 mensilità + iva	1 mensilità + iva	1 mensilità + iva
COMPRAVENDITA AZIENDE	Non sono stati accertati usi		
COMPRAVENDITA FONDI RUSTICI	5%	2,5%	2,5%
BESTIAME: BOVINI DA VITA a) vitelli b) bovini adulti c) bovini da macello OVINI DA MACELLO a) agnelli e capretti b) pecore e castrati SUINI a) lattonzoli b) magroni c) grassi EQUINI	 € 6,00 a capo € 6,00 a capo € 6,00 a capo € 1,00 a capo € 2,00 a capo € 1,00 a capo € 2,00 a capo € 4,00 a capo € 6,00 a capo		
UVE	€ 0,52 al quintale	€ 0,52 al quintale	
MOSTO	€ 1,04 al quintale	€ 0,52 al quintale	€ 0,52 al quintale
ORTAGGI	2%	2%	
VINO	Non inferiore al 3% e non superiore all'8% dell'intero importo		Non inferiore al 3% e non superiore all'8% dell'intero importo
FORAGGI	4%	2 %	2%
FRUMENTO	€ 1,04 alla tonnellata	€ 0,52 alla tonnellata	€ 0,52 alla tonnellata

Tabella di ragguglio di pesi e misure locali

PASSO: misura di volume per la legna da ardere. Nella zona montana della Provincia equivale ad una catasta di legna depezzata a circa m 1,00 delle dimensioni di m 1,60 x 1,60. Nelle restanti zone della provincia equivale ad una catasta di legna depezzata a m 1,00 circa, delle dimensioni di m 4 x 1.

Dizionario di vocaboli e delle clausole aventi significato consuetudinario

1,5 PER UNO: nelle contrattazioni degli ortaggi, l'espressione "1,5 per uno" si usa per il prodotto di seconda qualità e vuol dire che di un chilogrammo e mezzo se ne paga uno.

BUONA DESTINAZIONE DELLE CARNI: clausola con la quale si intende comunemente venduto il bestiame da macello: con essa si garantisce la commestibilità delle carni.

CALDO (a): nella contrattazione dei bovini da macello, la pesatura "a caldo" avviene subito dopo la mattazione dell'animale.

CAMPO (a): la vendita "a campo" si usa per gli ortaggi, e avviene quando l'acquirente contratta il prodotto di un intero appezzamento.

CANCELLI CHIUSI (a): clausola che denomina un tipo di contratto di compravendita di fondo rustico, con il quale il compratore acquista il fondo con tutto quanto in esso si trova di proprietà del venditore al momento della conclusione del contratto.

CANNELLO: appellativo dato al tipo di carbone vegetale ricavato da tondelli di legna.

CAPITALE NUOVO: è la somma di tutti i beni acquistati, o aumentati, durante l'esistenza della Comunione tacita familiare in agricoltura, con le opere ed i mezzi di tutti i partecipanti.

CAPITALE VECCHIO: tutti i beni esistenti al momento della costituzione della Comunione tacita familiare in agricoltura.

CARATO: quota spettante a ciascun componente della comunione tacita familiare in agricoltura corrispondente agli anni di lavoro prestati per la formazione del capitale nuovo.

CAVEZZA (- per la – o – alla -): clausola che esclude ogni garanzia nelle contrattazioni dei bovini da macello e degli equini.

FIAMMA E FUOCO (a): clausola che esclude ogni garanzia, nelle contrattazioni dei bovini da macello e degli equini.

FRANCO FORNO: se la consegna della partita è “franco forno”, lo scarico è a spese del venditore.

FRUTTO PENDENTE: nella Comunione tacita familiare in agricoltura, è rappresentato da tutti i prodotti dell'annata ancora indivisi, al netto delle spese di gestione.

GREZZISTA: raccoglitore di pelli non conciate.

MISTO: indica il carbone vegetale ricavato da legna sia spaccata che a tondelli.

MONTE: negli usi della pesca marittima il “monte” è il pescato al lordo delle spese.

MUCCINIA: negli usi della pesca marittima indica la parte di pescato di seconda qualità che il capitano può distribuire all'equipaggio; tale quota è di massimo kg 3 per ciascun componente.

PASSO: misura di volume che si usa nella vendita della legna da ardere e indica, nella zona montana della Provincia, una catasta regolare di legna, appena tagliata, depezzata a m 1,00 circa, dalle dimensioni di m 1,60 x 1,60. Nella restante zona della Provincia, indica una catasta regolare di legna, appena tagliata, depezzata a m 1,00 circa, dalle dimensioni di m 4 x 1.

PATTI DI LEGGE (a): clausola che viene usata nelle contrattazioni dei bovini ed equini; indica le garanzie per la salute, per la mansuetudine e per il lavoro.

PENDENZA: viene denominata così la percentuale sul prezzo di acquisto che il compratore trattiene a garanzia della gravidanza nella compravendita di vacche.

PESO (a): nelle contrattazioni degli ortaggi, il prezzo convenuto "a peso" vuol dire a chilogrammo netto.

PESO CODA: è il peso della pelle, priva di unghioni e di muso, riscontrato all'atto dello scuoiamento. Tale peso viene contrassegnato su una targhetta di legno (o di plastica) che si attacca alla coda.

PESO RIPESATO: si pesa una volta prima della salatura e una seconda volta, alla vendita.

PESO SALATO: (o peso reale) il peso delle pelli prive di unghioni e di muso, dopo la salatura, alle seguenti condizioni:

- impilatura da effettuarsi almeno 24 ore prima della consegna;
- spazzatura del sale dalle pelli prima della pesatura.

PEZZATURA COMMERCIALE: nella vendita di legna da ardere si intende la legna con le seguenti dimensioni: lunghezza ml 1, diametro non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 20.

PODRACCHIO: puledro.

PREZZO DI GIORNATA (a): nella vendita di ortaggi, con la clausola “a prezzo di giornata” si acquista il prodotto di un intero appezzamento, ma il prezzo viene determinato ad ogni ritiro del prodotto, che può avvenire in più giorni e il prezzo è quello corrente sul mercato locale di ciascun giorno del ritiro.

PROVA: termine usato nella compravendita dei bovini da vita e indica la procedura per l'accertamento di eventuali malattie o difetti, fisici o sul lavoro denunciati dall'acquirente al venditore.

RAPPORTO: termine usato, nella compravendita di bovini da vita, per indicare la procedura di denuncia che il compratore può fare nei confronti del venditore, qualora vengano a mancare i requisiti garantiti nel capo acquistato.

REGALIA: parte di utile che la Comunità restituisce al partecipante impegnato in un lavoro extra-aziendale (Comunità tacita familiare).

RICAVO (a): la vendita detta “a ricavo” per i prodotti ortofrutticoli, è quella che viene effettuata dal produttore nei mercati all'ingrosso attraverso un commissionario.

RIFREDDO O SFREDDO: (vedi SFREDDO).

SACCO COMUNE: nella vendita del carbone vegetale è alto m 1,10 e largo m 0,60. Pesa kg 1.

SACCO D'OSSA (per un): clausola che esclude ogni garanzia nelle contrattazioni dei bovini da macello.

SCOTTONA: vacca.

SFREDDO O RIFREDDO: nella contrattazione degli animali da macello si usa la parola “sfreddo” invece di “riduzione di peso”, che si ha dopo la mattazione.

SOCIETA' A BENE E MALE: denominazione data al contratto di soccida.

SPACCO: appellativo dato al tipo di carbone ricavato da legna spaccata e avente forma irregolare.

VIZI D'ANIMO: si usa per esprimere qualsiasi difetto dei bovini per quanto riguarda la mansuetudine.

**INDICE ALFABETICO - ANALITICO
DEI VOCABOLI E DELLE CLAUSOLE**

A fiamma e fuoco	33
A patti di legge	28 34
Abbigliamento [Non sono stati accertati usi].	61
Acque minerali [Non sono stati accertati usi]	60
Affitto di fondi rustici	24
Agrumi [Non sono stati accertati usi]	48
Alberghi	67
Alberi in piedi (vendita).	51
Alcool [Non sono stati accertati usi]	60
Animali (in albergo).	69
Animali da cortile	37
Armatore	73 74
Arredamento [Non sono stati accertati usi]	61
Assicurazioni	65 78
Autoriparazione	70
Bed and breakfast [Non sono stati accertati usi]	69
Bellezza	72
Birra [Non sono stati accertati usi]	60
Borse valori	65
Bovini.	28
Broker	78
Caccia [Non sono stati accertati usi]	53
Cancelli chiusi	23
Caparra	21 24 40 41 45 51 59 67
Capitale nuovo	15
Capitale vecchio	15
Caprini	36
Carbone a canello.	51
Carbone a spacco	51
Carne [Non sono stati accertati usi].	55
Cavezza	27
Cereali minori [Non sono stati accertati usi]	39
Colonia parziale [Non sono stati accertati usi]	24
Coloniali [Non sono stati accertati usi]	49
Commestibilità delle carni	33
Comunione tacita familiare	13
ConsERVE [Non sono stati accertati usi]	55

Corredo	16
Cottimista (edilizia)	70
Credito	65
Deposito cauzionale	22
Deprezzamento delle carni	33
Droghe e spezie [Non sono stati accertati usi]	49
Durata delle garanzie (bovini)	30
Edilizia	69
Enfiteusi [Non sono stati accertati usi]	24
Equini	34
Equipaggio	73 74
Erbe [Non sono stati accertati usi]	48
Estetista	72
Farina	53
Fermo (pesca)	75
Fiori [Non sono stati accertati usi]	49
Fondi rustici	23
Foraggi	48
Fruento	37
Frutta fresca [Non sono stati accertati usi]	48
Frutta secca [Non sono stati accertati usi]	48
Frutto pendente	16
Garanzia	28 29 32 37 49
Gas	63
Gassose [Non sono stati accertati usi]	60
Gastronomia (prodotti)	61
Ghiaccio [Non sono stati accertati usi]	60
Grano	37
Granoturco [Non sono stati accertati usi]	38
Grassi animali [Non sono stati accertati usi]	55
Grassi vegetali [Non sono stati accertati usi]	55
Imballaggi (ortaggi)	41
Imballaggi (per i tessili)	61
Impurità (del grano)	38
Incassettamento (ortaggi)	41
Invalità permanente congenita	17
Invalità permanente sopravvenuta	18
Invalità temporanea	17
Lana [Non sono stati accertati usi]	37
Latte [Non sono stati accertati usi]	37 55
Legna da ardere	50

Appendice

Legname da opera	52
Letame [Non sono stati accertati usi].	37
Liquori [Non sono stati accertati usi].	60
Mediazione (Tabella riassuntiva)	79
Mezzadria [Non sono stati accertati usi]	24
Monte (pesca).	73
Mosto	46
Muccinia	75
Nubenda / nubendo	16
Officinali [Non sono stati accertati usi]	49
Oli vegetali [Non sono stati accertati usi]	55
Olio d'oliva [Non sono stati accertati usi]	55
Oliva.	47
Ortaggi	39
Ovini	36
Pane	54
Parrucchieria	72
Passo (legna)	50
Pasta [Non sono stati accertati usi]	54
Pasticceria (prodotti)	60
Patate [Non sono stati accertati usi].	39
Pelli	55
Pendenza (percentuale del prezzo).	29
Penne [Non sono stati accertati usi].	37
Pensione	68
Per un sacco d'ossa	33
Pesatura	28 40 44 45 47 52
Pesca	73
Pesce [Non sono stati accertati usi]	55
Peso morto	32
Peso vivo	32
Pezzatura (legna)	50
Piante da vivaio [Non sono stati accertati usi].	49
Piante ornamentali [Non sono stati accertati usi]	49
Prezzo di giornata (ortaggi)	42
Prova	30
Provvigione	11
Qualità (del grano)	38
Raccolta (ortaggi).	41
Rapporto.	34
Reclamo (ortaggi)	41

Regalia	13
Restituzione dell'animale.	31
Riso [Non sono stati accertati usi]	39 53
Ritiro (degli ortaggi, termini).	40
Rumori (in albergo)	69
Sementi [Non sono stati accertati usi]	48
Semola [Non sono stati accertati usi]	54
Silvicoltura.	49
Soccida	25
Società a bene e male.	25
Spezie [Non sono stati accertati usi]	49
Stretta di mani	27
Sughero [Non sono stati accertati usi]	53
Suini	35
Surgelati [Non sono stati accertati usi]	55
Tabacco [Non sono stati accertati usi]	61
Tabella mediazioni	79
Tara	28 32 35 36 46 52 56 58
Trasporti [Non sono stati accertati usi]	73
Tronchi	52
Uova [Non sono stati accertati usi]	37
Utili (ripartizione nella pesca)	74
Uva	44
Vendita a campo (ortaggi)	41
Vendita a peso (ortaggi)	39
Vendita a ricavo	43
Vergara / vergaro	14
Vermut [Non sono stati accertati usi]	60
Vini.	59
Vitelli	28
Vizi d'animo.	29
Zucchero [Non sono stati accertati usi]	55

INDICE

Presentazione	5
Commissione provinciale per la revisione degli usi della provincia di Macerata	7
Comitati tecnici	8
Titolo I	11
Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere	11
CAPITOLO 1 – Contrattazione in genere	11
Capo I – Qualifiche e denominazioni (*)	11
Capo II – Clausole principali (*)	11
Capo III – Mediazione in genere	11
Capo IV – Contratto di agenzia (*)	12
Capo V – Provvigioni e sconti (*)	12
Capo VI – Termini (*)	12
Capo VII – Contratti in fiera e in borsa merci (*)	12
Titolo II	13
Comunioni tacite familiari	13
CAPITOLO 1 – Comunione tacita familiare nell’esercizio dell’agricoltura	13
Capo I – Generalità	13
Capo II – Organizzazione	14
Capo III – Patrimonio e sua divisione	14
Capo IV – Diritti e doveri dei partecipanti	16
Capo V – Scioglimento, recesso ed assenza per servizio militare obbligatorio	18
Titolo III	21
Compravendita e locazione di immobili urbani	21
CAPITOLO 1 – Compravendita di immobili urbani e di aziende	21
Capo I – Compravendita di immobili urbani	21

* Non sono stati accertati usi

Capo II – Compravendita di aziende (*)	21
CAPITOLO 2 – Locazione	21
Capo I – Locazione di immobili urbani ad uso di abitazione	21
 Titolo IV	 23
Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici	23
CAPITOLO 1 – Compravendita di fondi rustici	23
Capo I – Generalità	23
Capo II – Compravendita con la clausola “a cancelli chiusi”	23
CAPITOLO 2 – Affitto di fondi rustici	24
CAPITOLO 3 – Conduzione a mezzadria (*)	24
CAPITOLO 4 - Conduzione a colonia parziale o in compartecipazione (*)	24
CAPITOLO 5 – Conduzione a colonia miglioritaria (*)	24
CAPITOLO 6 – Conduzione in enfiteusi (*)	24
CAPITOLO 7 – Altre forme di conduzione (*)	25
CAPITOLO 8 – Contratti per la conduzione del bestiame	25
Sezione I – Società “a bene e male” o Soccida	25
 Titolo V	 27
Compravendita di prodotti	27
CAPITOLO 1 – Prodotti della zootecnia	27
Sezione I – Contrattazione dei bovini in generale	27
Sezione II – Bovini da vita	28
Capo I – Vitelli	28
Capo II – Bovini adulti	28
Sezione III – Bovini da macello	32
Sezione IV – Equini	34
Sezione V – Suini	35
Sezione VI – Ovini e caprini	36
Sezione VII – Animali da cortile	37
Sezione VIII – Latte, uova, lana, penne, letame (*)	37
CAPITOLO 2 – Prodotti dell’agricoltura	37

* Non sono stati accertati usi

Sezione I – Frumento	37
Sezione II – Granturco (*)	38
Sezione III – Riso (*)	39
Sezione IV – Cereali minori (*)	39
Sezione V – Patate (*)	39
Sezione VI – Ortaggi	39
Capo I – Da produttore a grossista	39
A – Vendita a peso.	39
B – Vendita a campo	41
C – Vendita a prezzo di giornata	42
D – Vendita a ricavo	43
Capo II – Da produttore a dettagliante	43
Capo III – Da grossista a dettagliante	44
Sezione VII – Uva e mosto	44
Capo I – Uva	44
Capo II – Mosto	46
Sezione VIII – Oliva	47
Sezione IX – Agrumi (*)	48
Sezione X – Frutta fresca (*)	48
Sezione XI – Frutta secca (*)	48
Sezione XII – Erbe, sementi e foraggi	48
Capo I – Erbe (*)	48
Capo II – Sementi (*)	48
Capo III – Foraggi	48
Sezione XIII – Fiori e piante ornamentali (*)	49
Sezione XIV – Piante da vivaio e da trapianto (*)	49
Sezione XV – Piante officinali e coloniali (*)	49
Sezione XVI – Droghe e spezie (*)	49
CAPITOLO 3 – Prodotti della silvicoltura	49
Sezione I – Legna da ardere	50
Sezione II – Carbone vegetale	51
Sezione III – Legname da opera	52
Sezione IV – Sughero (*)	53

* Non sono stati accertati usi

CAPITOLO 4 – Prodotti della caccia e della pesca (*)	53
CAPITOLO 5 – Prodotti delle industrie estrattive (*)	53
CAPITOLO 6 – Prodotti delle industrie alimentari	53
Sezione I – Riso brillato (*)	53
Sezione II – Farina di frumento, semola e sottoprodotti della macinazione	53
Capo I – Farina di frumento	53
Capo II – Semola e sottoprodotti della macinazione (*)	54
Sezione III – Paste (*)	54
Sezione IV – Prodotti della panetteria	54
Sezione V – Zucchero e prodotti dolciari (*)	55
Sezione VI – Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie (*)	55
Sezione VII – Pesci preparati (*)	55
Sezione VIII – Prodotti surgelati (*)	55
Sezione IX – Conserve alimentari (*)	55
Sezione X – Latte e derivati (*)	55
Sezione XI – Olio d’oliva (*)	55
Sezione XII – Oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali (*)	55
Sezione XIII – Oli e grassi animali per usi alimentari e industriali (*)	55
Sezione XIV – Pelli grezze e residui della macellazione	55
Capo I – Pelli bovine.	55
A – Da macellaio a raccoglitore	55
B – Da raccoglitore a conceria.	57
Capo II – Pelli caprine ed ovine.	57
Capo III – Pelli equine	58
Capo IV – Residui della macellazione (*)	59
Sezione XV – Vini e Vermut.	59
Capo I – Vini	59
Capo II – Vermut (*)	60
Sezione XVI – Alcool e liquori (*)	60
Sezione XVII – Birra (*)	60

* Non sono stati accertati usi

Sezione XVIII – Acque minerali, gassose e ghiaccio (*)	60
Sezione XIX – Prodotti della pasticceria e della gastronomia	60
Capo I – Prodotti della pasticceria	60
Capo II – Prodotti della pizzeria	60
Capo III – Prodotti della gastronomia	61
CAPITOLO 7 – Prodotti dell’industria del tabacco (*)	61
CAPITOLO 8 – Prodotti dell’industria delle pelli (*)	61
CAPITOLO 9 – Prodotti delle industrie tessili	61
Capo I – Imballaggi	61
CAPITOLO 10 – Prodotti delle industrie dell’abbigliamento e dell’arredamento (*)	61
CAPITOLO 11 – Prodotti delle industrie del legno (*)	62
CAPITOLO 12 – Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche (*)	62
CAPITOLO 13 – Prodotti delle industrie metallurgiche (*)	62
CAPITOLO 14 – Prodotti delle industrie meccaniche (*)	62
CAPITOLO 15 – Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi (*)	62
CAPITOLO 16 – Prodotti delle industrie chimiche	62
Sezione I – Concimi chimici (*)	62
Sezione II – Anticrittogamici (*)	62
Sezione III – Saponi, glicerina, profumeria (*)	62
Sezione IV – Prodotti farmaceutici (*)	62
Sezione V – Colori e vernici (*)	63
Sezione VI – Materie plastiche ()	63
Sezione VII – Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone (*)	63
Sezione VIII – Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole	63
CAPITOLO 17 – Prodotti dell’industria della gomma (*)	64
CAPITOLO 18 – Prodotti di industrie varie (*)	64
 Titolo VI	 65
Credito, assicurazioni, borse valori	65

* Non sono stati accertati usi

CAPITOLO 1 – Usi bancari	65
CAPITOLO 2 – Usi delle assicurazioni	65
CAPITOLO 3 – Usi delle borse valori	65
Titolo VII	67
Altri usi	67
CAPITOLO 1 – Prestazioni varie d’opera e servizi	67
Sezione I – Norme in uso nel settore alberghiero	67
Capo I – Norme in uso nella gestione di alberghi	67
Capo II – Bed and breakfast (*)	69
Sezione II – Norme di uso nel settore edile	69
Capo I – Qualifiche e denominazioni	69
Capo II – Rapporto tra impresa costruttrice e cottimista	70
Capo III – Saldo del compenso al cottimista	70
Sezione III – Norme in uso settore autoriparazione	70
Sezione IV – Servizi di parrucchieria e degli istituti di bellezza	72
Capo I – Norme di comportamento generale	72
Capo II – Pagamento prestazioni	72
CAPITOLO 2 – Usi marittimi (*)	72
CAPITOLO 3 – Usi nei trasporti terrestri (*)	73
CAPITOLO 4 – Usi nei trasporti aerei (*)	73
CAPITOLO 5 – Usi nella cinematografia (*)	73
CAPITOLO 6 – Usi nella pesca marittima	73
APPENDICE	77
Usi bancari	77
Assicurazioni	78
Tabella riassuntiva delle provvigioni per mediazione	79
Tabella di ragguglio di pesi e misure locali	80
Dizionario di vocaboli e delle clausole aventi significato consuetudinario	80
Indice alfabetico - analitico dei vocaboli e delle clausole	85
Indice	89

* Non sono stati accertati usi



**Camera di Commercio
Macerata**

Area Tutela del mercato
Dirigente: Maria Leonori
Responsabile: Claudia Guzzini

Referente: Anselmo Tomassucci

Sede Via Tommaso Lauri, 7
Sede operativa Via Armaroli, 43
62100 Macerata

tel. 0733/2511

fax 0733/251622

sito www.mc.camcom.it

pec cciaa.macerata@mc.legalmail.camcom.it

e-mail regolazione.mercato@mc.camcom.it

La presente Raccolta è pubblicata sul sito camerale www.mc.camcom.it
alla Sezione “Documentazione” – Raccolta Usi e consuetudini.

Finito di stampare
nel mese di dicembre 2013
dalla Biemmegraf di Macerata